

DELIBERAZIONE N. 986 DEL 30/10/2025	
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP)	
Esercizi/o e conto 2025-2030 Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali e Legali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Simona Bartolucci L’Estensore Simona Bartolucci Proposta n° DL-992-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 29/10/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 28/10/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 24/10/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fargnoli data 27/10/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Accordo Quadro di collaborazione IFO-INMP	

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricato “Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni” che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

l’art. 8, comma 5 del D.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico” che prevede che gli IRCCS possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l’idoneità;

Premesso che i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica e tutelano la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;

che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (di seguito IFO), quale Ente del Servizio Sanitario Nazionale a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica, perseguono secondo standards di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza;

che l’INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all’equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle

prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca scientifica e formazione;

Considerato che, con nota prot. IFO n.12239 del 13.08.2025, l'INMP ha manifestato agli IFO l'intenzione di avvalersi di una collaborazione congiunta che consenta di raggiungere in modo più efficiente, efficace ed economico obiettivi comuni nella ricerca scientifica garantendo anche un proficuo interscambio di professionalità ed esperienze, trasmettendo proposta di Accordo Quadro da formalizzare tra le Parti;

Dato atto che l'Accordo definisce il rapporto di collaborazione reciproca nell'ambito della ricerca scientifica, con l'obiettivo di promuovere futuri progetti di ricerca clinica e traslazionale di elevata qualità, con particolare riferimento alle malattie della cute che colpiscono le fasce più fragili della popolazione;

che i campi di attivazione dell'Accordo riguardano nello specifico i seguenti ambiti di collaborazione:

a) Ricerca scientifica:

- Sviluppo di progettualità di ricerca medica e biomedica nel campo della guarigione delle ferite, malattie immunomediate cutanee, tumori cutanei e malattie infettive della cute, con particolare riferimento alle condizioni che colpiscono le fasce fragili della popolazione e che prevedano anche la possibilità di interscambio di personale della ricerca presso i rispettivi laboratori incluso l'utilizzo della strumentazione ivi situata;

b) Formazione:

- Attività formative del personale della ricerca di INMP e IFO ISG IRE nei reciproci campi di attività, incluso l'organizzazione di meeting ed eventi scientifici, la progettazione di percorsi formativi, l'utilizzo e la promozione degli strumenti digitali di informazione e alfabetizzazione sanitaria (app, portali, siti web);

c) Materiali e Dati:

- Trasferimento di materiale biologico e dati nell'ambito delle singole progettualità che verranno sviluppate, da regolamentare mediante un Agreement separato;

- Atteso** che le Parti hanno condiviso il testo dell'Accordo Quadro di collaborazione per attività di interesse comune;
- Tenuto conto** che l'attuazione dell'Accordo potrà realizzarsi mediante stipula di successivi specifici protocolli/accordi attuativi di collaborazione che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti e le articolazioni delle linee di intervento e potranno prevedere la partecipazione di altre entità scientifiche ed aziendali italiane e straniere;
- che l'Accordo non comporta oneri per le Parti;
- Rilevato** che le Parti hanno individuato i Referenti, come di seguito indicati, ai quali compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso:
- per l'INMP è il Direttore della UOC Coordinamento Scientifico ed eventuali ulteriori referenti saranno individuati con nota congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che verranno successivamente comunicati alle Parti;
 - per gli IFO sono rispettivamente la Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli, Direttore Scientifico ISG e il Dott. Giovanni Blandino, Direttore Scientifico IRE;
- Preso atto** che, con nota prot IFO n. 15010 del 08.10.2025, l'INMP ha trasmesso l'Accordo controfirmato dal Legale Rappresentante dell'Istituto;
- Ritenuto** opportuno prendere atto dell'Accordo Quadro di collaborazione per attività di interesse comune, perfezionato nelle firme in data 08.10.2025, di durata quinquennale, con scadenza fissata al 07.10.2030, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 del-

la legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto dell'Accordo Quadro di collaborazione per attività di interesse comune tra gli IFO e l'INMP, perfezionato nelle firme in data 08.10.2025, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che l'Accordo Quadro ha durata di cinque anni decorrenti dal 08.10.2025, con scadenza fissata al 07.10.2030;
- dare atto che, ai sensi del D.P.R. 642/1972, il predetto Accordo è soggetto all'imposta di bollo che sarà assolta dall'INMP all'atto della firma e rimborsata per metà dagli IFO.

La UOC Affari Generali e Legali, la Direzione Scientifica IRE, la Direzione Scientifica ISG e la Direzione Sanitaria cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP)”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACCORDO DI COLLABORAZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE

TRA

l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, con sede legale in via San Gallicano, 25/a – 00153 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 09694011009, in persona del Direttore Generale Dott. Cristiano Camponi, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'INMP (di seguito anche INMP),

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri –Istituto Dermatologico San Gallicano- Istituto Regina Elena IRCCS (qui di seguito denominata "IFO ISG- IRE"), con sede in Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, codice fiscale 02153140583 e partita IVA 01033011006, in persona del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis, in ragione della Sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri I.R.C.C.S.

di seguito denominate “Parti”;

PREMESSO che

- l'art. 15 (Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni) della legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica e tutelano la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- l'INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca scientifica e formazione;
- l'articolo 1, comma 363 della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n.213) ha modificato l'articolo 12-bis, comma 6, del decreto legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992, inserendo l'INMP fra i destinatari della Ricerca Corrente e dei promotori dei progetti di Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute.
- la mission del l'INMP è fronteggiare, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, le sfide sanitarie relative alle popolazioni più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, investendo sulla ricerca scientifica e sull'innovazione;
- che gli IFO ISG IRE, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di “Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”, sono enti del Servizio Sanitario Nazionale a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d);

- che gli IRCCS, in conformità a quanto stabilito dall' art. 8, comma 5 del D.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico", possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità;
- che con D.M. del 20 giugno 2024 è confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli IFO, relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'"Istituto Nazionale Tumori Regina Elena", e alla disciplina di "dermatologia" per l'"Istituto Santa Maria e San Gallicano";
- per gli IFO, in linea con gli indirizzi e la programmazione regionale e nazionale, l'attività clinico-assistenziale è rivolta alla presa in carico della persona attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici che garantiscono un approccio integrato e multidisciplinare nella gestione del paziente, anche grazie ad una stretta interazione tra i dermatologici clinici ed il personale della ricerca scientifica;
- gli IFO rappresentano un centro di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura delle patologie dermatologiche;
- si è condivisa l'opportunità di realizzare una collaborazione tra INMP e IFO ISG IRE che consenta di raggiungere in modo più efficiente, efficace ed economico obiettivi comuni nella ricerca scientifica garantendo anche un proficuo interscambio di professionalità ed esperienze;
- le Parti, pur con le peculiarità che caratterizzano l'attività e l'organizzazione di ciascuna di esse, possono cooperare secondo le proprie capacità e competenze e dalla presente intesa possono derivare vicendevoli vantaggi in termini di scambio di conoscenze, supporto professionale, confronto su tematiche di interesse comune, interazione di competenze e reciproca assistenza e cooperazione sulle attività progettuali e formative;

Tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

- I. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

ART. 2

(Oggetto)

- I. Il presente Accordo definisce il rapporto di collaborazione reciproca tra le Parti nell'ambito della ricerca scientifica, con l'obiettivo di promuovere futuri progetti di ricerca clinica e traslazionale di elevata qualità con particolare riferimento alle malattie della cute che colpiscono le fasce più fragili della popolazione.

ART. 3

(Ambiti di collaborazione)

- I. I campi di attivazione del presente Accordo riguardano nello specifico i seguenti ambiti di collaborazione:

a) **Ricerca scientifica:**

- Sviluppo di progettualità di ricerca medica e biomedica nel campo della guarigione delle ferite, malattie immunomediate cutanee, tumori cutanei e malattie infettive della cute, con particolare riferimento alle condizioni che colpiscono le fasce fragili della popolazione e che prevedano anche la possibilità di interscambio di personale della ricerca presso i rispettivi laboratori incluso l'utilizzo della strumentazione ivi situata.

b) **Formazione:**

- Attività formative del personale della ricerca di INMP e IFO ISG IRE nei reciproci campi di attività, incluso la l'organizzazione di meeting ed eventi scientifici;

- Progettazione di percorsi formativi;
- Utilizzo e promozione degli strumenti digitali di informazione e alfabetizzazione sanitaria (app, portali, siti web).

c) Materiali e Dati:

- Trasferimento di materiale biologico e dati nell'ambito delle singole progettualità che verranno sviluppate, da regolamentare mediante un Agreement separato.

ART. 4

(Protocolli operativi)

1. L'attuazione del presente Accordo potrà realizzarsi mediante stipula di successivi specifici protocolli/accordi attuativi di collaborazione che saranno sottoscritti dai rappresentanti legali delle Parti firmatarie del presente Accordo che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti e le articolazioni delle linee di intervento.
2. Gli atti attuativi, previo consenso delle Parti, potranno prevedere la partecipazione di altre entità scientifiche ed aziendali italiane e straniere.
3. I protocolli/accordi attuativi, ove presenti, regoleranno termini e modalità dei rispettivi impegni, compresi gli obblighi discendenti per le Parti dal Regolamento UE n. 2016/679 (anche "GDPR") e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).

ART. 5

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente, al quale compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.
2. Il Referente per l'INMP è il Direttore della UOC Coordinamento Scientifico. Eventuali ulteriori referenti saranno individuati con nota congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che verranno successivamente comunicati alle Parti.
3. I Referenti per gli IFO ISG IRE sono rispettivamente la Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli e il dott. Giovanni Blandino.

ART. 6

(Responsabilità e copertura assicurativa)

1. I dipendenti e/o collaboratori delle Parti che dovessero eventualmente recarsi presso le sedi delle altre, per l'attuazione del presente Accordo, sono tenuti a uniformarsi alle procedure/protocolli/disposizioni sanitarie e ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante, nonché alle misure adottate in ottemperanza al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Ciascuna Parte è responsabile per gli incidenti/infortuni/ subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvi i casi di dolo o colpa grave di una o entrambe le altre Parti.
3. Le Parti si assumono la responsabilità per i danni causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e limitatamente alle rispettive sfere di competenza.
4. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del personale dalla stessa impiegato per l'esecuzione del presente Accordo, anche quando chiamato a frequentare le sedi delle altre Parti o di terzi, nonché gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in tema di idoneità, sorveglianza sanitaria e formazione.

ART. 7

(Durata)

1. Il presente Accordo Quadro ha validità quinquennale dalla data di ultima sottoscrizione.

2. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione mediante nota scritta da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso.
3. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno validità solo in forma scritta.
4. L'Accordo è rinnovabile con apposito atto scritto a firma dei rappresentanti legali delle Parti.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione delle attività conseguenti alla conclusione della presente Accordo provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui alla richiamata normativa con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della stessa, impegnandosi sin d'ora a mantenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno che possa derivare da pretese avanzate nei propri confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento ad essa imputabili, qualora tale danno venga accertato giudizialmente o risulti da provvedimento dell'autorità amministrativa.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
4. I dati personali dei soggetti coinvolti saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo.
5. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo della presente Convenzione.
6. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle attività oggetto del presente Accordo, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 del GDPR e ciascuna delle Parti provvederà a proprie spese, come parte del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
7. Con particolare riguardo ai profili di competenza delle Parti, queste ultime, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative e, ove necessario, di acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti nell'attività di trattamento, come tali interessati rispetto alle attività oggetto del presente Accordo, e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.
8. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto di collaborazione, che potranno essere specificatamente disciplinate da singoli protocolli/accordi attuativi che saranno conclusi dalle medesime, rimandano a successivi atti l'eventuale diversa definizione dei ruoli in materia di trattamento dei dati personali, in funzione degli specifici trattamenti di dati personali che conseguiranno al singolo programma di collaborazione.
9. Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR ed a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato

al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

10. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e i materiali di natura tecnica, scientifica, economica o commerciale trasmessi, comunicati o comunque acquisiti nell'ambito del presente Accordo. Questo obbligo di riservatezza si estende anche a tutte le informazioni derivanti dalle attività di ricerca, dalle comunicazioni tra le Parti e da ogni altra interazione legata all'oggetto dell'Accordo. Le informazioni oggetto di riservatezza saranno trattate esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo e non saranno divulgate a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le Parti garantiscono altresì sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente protocollo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggetti all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e di aver proceduto a nominare, tali soggetti, autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
11. Gli IFO ISG IRE hanno nominato, quale proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Scudo Privacy S.r.l. nella persona del Dott. Carlo Villanacci, che può essere contattata alla seguente e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com;
12. INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), posta l'Avv. Gennaro Maria Amoruso che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@inmp.it.

ART. 9

(Normativa anti-corruzione)

1. Le Parti dichiarano di aver accertato che:
- tutti i propri dipendenti e collaboratori, sono adeguatamente informati sugli obblighi derivanti dalla vigente normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e s.m.i.) e, ove applicabile, dalla regolamentazione vigente in materia di prevenzione della corruzione emanata dall'Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC);
 - l'assenza di qualsiasi situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto di interessi in capo a tutti i propri dipendenti e collaboratori coinvolti dalla presente Convenzione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative;
 - nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla data di formalizzazione dell'accordo, né essa stessa, né alcuno dei dipendenti, collaboratori coinvolti in una qualsiasi delle attività oggetto dell'accordo, sono stati sottoposti a indagini da parte della magistratura o ANAC per violazioni della normativa anticorruzione sul territorio nazionale.

ART. 10

(Materiale biologico)

1. Le Parti prevedono il trasferimento e condivisione di materiale biologico.
2. Il materiale biologico sarà raccolto, imballato e spedito nei modi, con le istruzioni e nei tempi concordati dalle persone autorizzate dalle Parti come previsto da eventuali progetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: test, visite, prelievi, creazione ordine, conferma spedizione, cancellazione e informazioni di contatto del corriere/schede di sicurezza).
3. Le Parti garantiscono idonee condizioni di trattamento, conservazione, stoccaggio, supervisione e smaltimento conformi allo standard internazionale del materiale in relazione alla tipologia, per garantirne l'integrità.
4. Il materiale biologico trasferito dovrà essere munito di adeguato documento di trasporto fornito dal mittente anche quando destinato al Laboratorio/Biobanca prescelti dal Promotore, opportunamente etichettato, con i riferimenti specifici.

ART. 11

(Definizione delle controversie – Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dell'Accordo mediante bonario componimento.
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 12

(Registrazione e sottoscrizione digitale)

1. Il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.
2. Il presente Accordo Quadro è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma e verrà rimborsata per metà dagli IFO ISG IRE.
3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

ART. 13

(RInvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 14

(Clausole finali)

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.
2. Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, le date delle firme digitali.

INMP

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Camponi
(firmato digitalmente)

IFO

Il Direttore Generale
Dott. Livio De Angelis
(firmato digitalmente)